

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1475</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSATTINI, BIANCHINI, SILVESTRI, RUBINO, FALCIER,  
RAVASIO, RIGHI, NICOTRA, TEDESCHI, CORSI, ORSENIGO,  
SANGALLI, BALESTRACCI, AUGELLO**

*Presentata il 22 marzo 1984*

Modificazioni del titolo III e degli articoli 17, ultimo comma, e 25, primo e quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, concernente norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a modificare la legge 11 gennaio 1979, n. 12, per la parte in cui affida al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, la vigilanza sul Consiglio nazionale e sui Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

È a tutti noto, infatti, che la tenuta degli albi professionali e la vigilanza sugli organi di amministrazione degli stessi, rientrano tra le competenze del Ministero di grazia e giustizia. Solo i consulenti del lavoro sono stati sino ad oggi sottratti a tale norma generale, e ciò è derivato pre-

sumibilmente dalla specificità della categoria e dalla considerazione che la maggioranza dei consulenti proviene dai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per le stesse considerazioni — definito preliminarmente che per ragioni di ordine generale anche la vigilanza sugli organi di amministrazione dei consulenti del lavoro rientra tra le attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia — viene previsto che la detta vigilanza si esercita « d'intesa » con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda il massimo organo centrale sia per gli or-

ganismi provinciali, per i quali viene anche prevista, in conseguenza di quanto già detto sopra, una diversa e più rispondente denominazione: non più « Consiglio nazionale » e « Consigli provinciali », come indicato nella legge 11 gennaio 1979, numero 12, ma più coerentemente « Collegio nazionale » e « Collegi provinciali ».

La legge che si propone deve essere vista, in definitiva, come uno strumento giuridico per eliminare una diversificazio-

ne tra gli albi professionali che — assicurata la riconosciuta specificità attraverso l'« intesa » con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — non avrebbe più motivo di essere perpetuata.

Alla luce di quanto detto finora, si ritiene che i 5 articoli costituenti la proposta di legge si illustrino da soli e non abbiano bisogno di ulteriori considerazioni e specificazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La rubrica del titolo III della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituita dalla seguente:

« Collegi provinciali e Collegio nazionale dei consulenti del lavoro ».

## ART. 2.

Le dizioni « Consiglio provinciale », « Consigli provinciali », Consiglio « nazionale » e « Consiglio » contenute nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono sostituite dalle seguenti: « Collegio provinciale », « Collegi provinciali », « Collegio nazionale », « Collegio ».

## ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Lo scioglimento del Collegio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Collegio nazionale dei consulenti del lavoro ».

## ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza sul Collegio nazionale è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Lo scioglimento del Collegio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».